

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 novembre 2013 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana.” (Ordinanza n. 134)

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 è stato dichiarato lo stato di emergenza per centottanta giorni in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20,21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana. In attuazione della delibera, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2013 - Supplemento Ordinario n. 83, contenente disposizioni d'interesse per l'industria bancaria.

In ragione del grave disagio socio economico e sociale ai sensi e per gli effetti di cui all' art.1218 del codice civile, l'articolo 11 di tale Ordinanza prevede per i mutuatari, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato all'emergenza, **il diritto di richiedere alle banche la sospensione per otto mesi delle rate di mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.**

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, le banche devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso in filiale e sui propri siti internet, della possibilità di chiedere la sospensione, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il **9 febbraio 2014**.

Sarà possibile richiedere la sospensione **per 8 (otto) mesi dell'addebito:**

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga l'opzione 1), gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dall'impresa mutuataria in unica soluzione al ripristino del PAF.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato all'emergenza

I Clienti interessati possono chiedere alla nostra Banca la sospensione dal pagamento delle rate scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale).